

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 88/CDN **(2013/2014)**

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Gianfranco Tobia **Presidente f.f.**; dall'Avv. Riccardo Andriani, dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Sergio Quirino Valente, dall'Avv. Massimo Vasquez Giuliano **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 18 giugno 2014 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(252) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: KEVIN MATHIEU VINETOT - (nota n. 4358/634pf12-13/SP/blp del 17.2.2014).

Il deferimento

Con provvedimento n. 4358/634 pf 12 - 13/SP/blp del 17/02/2014, il Procuratore federale ha deferito dinanzi a questa Commissione:

- Kevin Mathieu Vinetot per la violazione di cui agli artt. 1 comma 1 e 10, comma 1, del CGS in relazione all'art. 21, comma 2, del Regolamento Agenti, per essersi avvalso di un soggetto non autorizzato (poiché sospeso) nelle trattative evidenziate in atti e, comunque per aver omesso di effettuare i necessari controlli volti ad accertare che l'agente Savini fosse fornito di regolare licenza, al momento del conferimento del relativo mandato, in quanto sospeso per motivi disciplinari nonché per la violazione di cui all'art. 1 comma 1 del CGS, per avere consentito che venisse fatto uso di atti con la propria sottoscrizione non veridica.

Il presente procedimento proviene da un provvedimento di stralcio della posizione dell'odierno incolpato, adottato da questa Commissione disciplinare in data 12.5.2014 a seguito di una richiesta di rinvio avanzata dal deferito.

Il patteggiamento

All'inizio dell'odierna riunione il Sig. Kevin Mathieu Vinetot, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza.

“La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Kevin Mathieu Vinetot, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Kevin Mathieu Vinetot, sanzione della squalifica di giorni 120 (centoventi), diminuita ai sensi dell' art. 23 CGS a giorni 90 (novanta)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione della squalifica per giorni 90 (novanta) nei confronti del Sig. Kevin Mathieu Vinetot.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

(351) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALFONSO SALZILLO (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD S. Felice Gladiator), Società ASD S. FELICE GLADIATOR - (nota n. 6790/114 pf13-14 GT/dl del 19.5.2014).

La Procura federale, con nota del 2 agosto 2013, ha deferito dinanzi a questa Commissione:

- il Sig. Alfonso Salzillo, per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in riferimento all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF ed all'art. 8, comma 9, del CGS, per aver disatteso l'obbligo di effettuare il pagamento disposto dal Collegio Arbitrale, con decisione adottata dalla Commissione Accordi Economici e riportata nel C.U. n. 187 del 05.06.2013, relativa al pagamento di € 7.500,00 in favore del calciatore Carlo Temponi e di provvedere al conseguente invio della relativa liberatoria nel termine prescritto dall'art. 94 ter, comma 11 delle NOIF;

- la Società ASD S. Felice Gladiator, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 1, del CGS, a titolo di responsabilità diretta, per la violazione ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante.

Il deferimento

Con nota inviata dal Segretario del dipartimento Interregionale LND, veniva segnalata la mancata presentazione, da parte della Società ASD S. Felice Gladiator, nel termine prescritto di trenta giorni dalla comunicazione della decisione adottata dalla Commissione Accordi Economici e riportata nel C.U. n. 187 del 05 giugno 2013, della liberatoria relativa al pagamento di € 7.500,00 (€ settemilacinquecento/00) in favore del calciatore Carlo Temponi.

Rilevava la Procura federale:

- che la Società ASD S. Felice Gladiator non ha provveduto al pagamento della somma dovuta e al conseguente invio della relativa liberatoria, nel termine prescritto dall'art. 94 ter n. 11 delle NOIF, pari a 30 giorni dalla comunicazione della suddetta decisione assunta dalla C.A.E., avvenuta con lettera raccomandata del 10 giugno 2013, prot 187 Cae 2012-13 ed a mezzo fax dal Dipartimento Interregionale LND in data 10 giugno 2013, prot. 2186.8/MdA/cc/Segr.;

- che i fatti citati integrano gli estremi della violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS, in riferimento all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF ad all'art. 8, comma 9, del CGS, ascrivibile alla Società ASD S. Felice Gladiator, per aver disatteso l'obbligo di effettuare il

pagamento così come disposto dal Collegio Arbitrale, nonché di provvedere al conseguente invio della relativa liberatoria nel termine prescritto dall'art. 94 ter, comma 1, delle NOIF.

Considerato che:

- per i fatti citati, la Procura aveva originariamente deferito il Sig. Maurizio Gaudiano, Presidente e legale rappresentante della Società ASD S. Felice Gladiator, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, per aver disatteso l'obbligo di effettuare il pagamento disposto dal Collegio Arbitrale, ma che la CDN, con il C.U. n. 74 del 30 aprile 2014, ha ritenuto di dover prosciogliere il Gaudiano (e conseguentemente anche la ASD S. Felice Gladiator), in quanto lo stesso non risultava essere Presidente in carica al momento del compimento del 30° giorno dalla comunicazione della decisione della C.A.E., entro il quale la Società avrebbe dovuto ottemperare a quanto con la stessa stabilito, in quanto, come effettivamente risulta dal Verbale di Assemblea Ordinaria dei soci del ASD S. Felice Gladiator, del 09/07/13, sino a quel momento la carica di Presidente e legale rappresentante della Società era ricoperta dal Sig. Alfonso Salzillo, al quale solo successivamente era subentrato il Sig. Gaudiano;

- in particolare, avuto riguardo della circostanza per cui tra il 5 Giugno 2013, data in cui è stata ricevuta dalla Società deferita la raccomandata con cui veniva comunicata la decisione della CAE, ed il 5 luglio 2013, termine entro il quale, secondo la normativa federale, si sarebbe dovuto adempiere a quanto disposto dalla commissione stessa, periodo quindi, nel quale si sarebbe consumato l'illecito disciplinare contestato, il Presidente e legale rappresentante della Società in questione risultava essere il Sig. Alfonso Salzillo, essendo il Sig. Maurizio Gaudiano divenuto presidente solo a far data dal 7 luglio 2013;

La Procura federale riteneva che tale inadempimento era da ascrivere per il rapporto d'immedesimazione organica con la Società, al Sig. Alfonso Salzillo, Presidente e legale rappresentante all'epoca del fatto contestato, della Società ASD S. Felice Gladiator, nonché alla Società medesima, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS; per cui deferiva il Sig. Alfonso Salzillo, in qualità di Presidente e legale rappresentante, all'epoca dei fatti, della Società ASD S. Felice Gladiator e la Società ASD S. Felice Gladiator per le violazioni richiamate in epigrafe.

La memoria difensiva

I deferiti non hanno depositato memorie difensive.

Il dibattimento

All'odierna riunione sono comparsi i rappresentanti della Procura federale Avv. Salvatore Sciacchitano ed Alessandro Avagliano, i quali hanno concluso per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti con irrogazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 8 (otto) a carico del Sig. Alfonso Salzillo;
- penalizzazione di punti 1 (uno), da scontarsi nella stagione 2014/15 oltre all'ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00) per la ASD S. Felice Gladiator

La decisione

La Commissione rileva che la documentazione acquisita in atti offre ampia e convincente dimostrazione in ordine all'addebito svolto dalla Procura federale.

Risulta accertato che il Sig. Alfonso Salzillo ha violato l'art.1 comma 1 del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF, e dell'art. 8 comma 9, del CGS, per avere,

in qualità di legale rappresentante della Società ASD S. Felice Gladiator, eluso i principi di lealtà, correttezza e probità per aver omesso di corrispondere le somme spettanti al calciatore Sig. Carlo Temponi, nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, come statuito dal Collegio Arbitrale LND. Risulta parimenti provata la violazione dell'art. 4 comma 1 del CGS da parte della Società ASD S. Felice Gladiator per responsabilità diretta per le violazioni ascritte al suo Presidente. Il comportamento posto in essere dal Sig. Alfonso Salzillo integra senza dubbio la violazione disciplinare contestata, rendendo sanzionabile la responsabilità diretta della ASD S. Felice Gladiator.

In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura, accertate le responsabilità come da deferimento e nel contraddittorio delle parti, si ritengono congrue quelle di seguito indicate.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni:

- al Sig. Alfonso Sanzillo la sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei);
- alla Società ASD Felice Gladiator la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica generale, da scontarsi nella stagione 2014/15 oltre all'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).

(356) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO STELLATO (Commissario straordinario della Società ASD S. Felice Gladiator), Società ASD S. FELICE GLADIATOR - (nota n. 7023/809 pf13-14 AM/ma del 27.5.2014).

La Procura federale, con comunicazione del 28 marzo 2014, pervenuta in data 31 marzo 2014 dalla Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento interregionale, segnalava il mancato pagamento, entro il termine di 30 giorni, della somma di € 25.822,00 da parte della Società ASD S. Felice Gladiator (matr. 934106), in favore del calciatore Nunzio Pagano, con decisione della Commissione Accordi Economici (prot. 12/CAE del 17.02.2014).

Deferiva pertanto dinanzi a questa Commissione disciplinare:

il Sig. Francesco Stellato, Commissario Straordinario della Società ASD S. Felice Gladiator, per rispondere della violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, comma 9 del CGS per aver disatteso l'obbligo di effettuare il pagamento così come disposto dalla Commissione Accordi Economici con prot. 12/CAE del 17.02.2014; e la Società ASD S. Felice Gladiator (matr. N. 934106) a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS per le violazioni ascritte al proprio Commissario Straordinario.

Il deferimento

A seguito della comunicazione della LND del 28/03/14, il Procuratore federale vicario rilevava:

- che in data 17.02.2014 la Commissione Accordi Economici condannava la Società ASD S. Felice Gladiator al pagamento della somma di € 25.822,00 in favore del calciatore Nunzio Pagano, in accoglimento del reclamo dallo stesso presentato il 24 luglio 2012, a seguito del mancato pagamento degli emolumenti derivanti dall'accordo economico

sottoscritto tra il medesimo calciatore e la Società ASD S. Felice Gladiator per la stagione sportiva 2011/2012;

- che la predetta decisione della Commissione Accordi Economici era stata comunicata alla Società S. Felice Gladiator presso la sede della stessa Società mediante lettera raccomandata in data 17 febbraio 2014;
- che la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale aveva altresì informato la Società S. Felice Gladiator, con comunicazione del 24 febbraio 2014, del termine di scadenza per la presentazione di regolare liberatoria e che in mancanza avrebbe provveduto ad inoltrare proposta di deferimento alla Procura federale;
- che in data 07 aprile 2014 il legale del predetto calciatore informava la Procura federale che nessun pagamento era stato effettuato dalla Società S. Felice Gladiator in favore del suo assistito;
- che la ASD S. Felice Gladiator non provvedeva al pagamento di quanto dovuto in favore del calciatore Nunzio Pagano nel termine di 30 giorni previsto dall'art. 94 ter delle NOIF. Riteneva quindi la Procura che:

- il mancato pagamento di quanto sopra da parte della Società ASD S. Felice Gladiator, entro il termine previsto di 30 giorni, comporta la violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e dell'art. 8, comma 9, del CGS per aver disatteso l'obbligo di effettuare il pagamento, così come disposto dalla Commissione Accordi Economici con prot. 12/CAE del 17 febbraio 2014, ascrivibile al proprio Commissario Straordinario Sig. Francesco Stellato (eletto nell'assemblea straordinaria dei soci – consiglieri in data 15 febbraio 2014) per immedesimazione organica con la Società;
- la Società ASD S. Felice Gladiator deve rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS per violazioni ascritte al proprio Commissario straordinario;
- che al Sig. Francesco Stellato e alla Società ASD S. Felice Gladiator va altresì contestata la recidiva ex art. 21 CGS per aver ricevuto nella corrente stagione sportiva dalla CDN sanzioni disciplinari per fattispecie analoghe a quelle del presente procedimento (C.U. 63 del 26 marzo 2014 e C.U. 74 del 30 aprile 2014).

La Procura federale riteneva che tale inadempimento era da ascrivere al Sig. Francesco Stellato, Commissario straordinario della Società ASD S. Felice Gladiator, all'epoca del fatto contestato, per le violazioni richiamate in epigrafe, nonché alla Società medesima, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS.

La memoria difensiva

I deferiti non hanno depositato memorie difensive.

Il dibattimento

All'odierna riunione sono comparsi i rappresentanti della Procura federale Avv. Salvatore Sciacchitano ed Alessandro Avagliano i quali hanno concluso per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti con irrogazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 8 (otto) a carico del Sig. Francesco Stellato;
- penalizzazione di punti 1 (uno), da scontarsi nella stagione 2014/15 oltre all'ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00) per la ASD S. Felice Gladiator

La decisione

La Commissione rileva che la documentazione acquisita in atti offre ampia e convincente dimostrazione in ordine all'addebito svolto dalla Procura federale.

Risulta accertato che il Sig. Francesco Stellato ha violato l'art.1 comma 1 del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF, e dell'art. 8 comma 9, del CGS, per avere, in qualità di Commissario straordinario della Società ASD S. Felice Gladiator, eluso i principi di lealtà, correttezza e probità per aver omesso di corrispondere le somme spettanti al calciatore Sig. Nunzio Pagano, nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, come statuito dal Collegio Arbitrale LND. Risulta parimenti provata la violazione dell'art. 4 comma 1 del CGS da parte della Società ASD S. Felice Gladiator per responsabilità diretta per le violazioni ascritte al suo Presidente. Il comportamento posto in essere dal Sig. Alfonso Salzillo integra senza dubbio la violazione disciplinare contestata, rendendo sanzionabile la responsabilità diretta della ASD S. Felice Gladiator.

In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura, accertate le responsabilità come da deferimento e nel contraddittorio delle parti, si ritengono congrue quelle di seguito indicate.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni:

- al Sig. Francesco Stellato la sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei);
- alla Società ASD Felice Gladiator la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica generale, da scontarsi nella stagione 2014/15 oltre all'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).

(347) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VALENTINA MEZZAROMA (Vice Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società AC Siena Spa), Società AC SIENA Spa - (nota n. 6573/291 pf13-14 SP/blp del 12.5.2014).

Il deferimento

La Procura federale con provvedimento del 12 maggio 2014 ha deferito dinanzi questa Commissione disciplinare:

- la Sig.ra Valentina Mezzaroma, Vice Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Siena Spa, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 8, comma 15, del CGS per non aver corrisposto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, le somme dovute all'agente di calciatori Samuele Soprani in forza del lodo pronunciato in data 26 giugno 2013 dal TNAS, nell'ambito della procedura arbitrale n. 2957 del 30 ottobre 2012-680;
- la Società AC Siena Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Il patteggiamento

All'inizio dell'odierna riunione la Sig.ra Valentina Mezzaroma e la Società AC Siena Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza.

“La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, la Sig.ra Valentina Mezzaroma e la Società AC Siena Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di

sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per la Sig.ra Valentina Mezzaroma, sanzione della ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell' art. 23 CGS a € 2.000,00 (€ duemila/00); pena base per la Società AC Siena Spa, sanzione della ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell' art. 23 CGS a € 2.000,00 (€ duemila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;
visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) ciascuno a carico della Sig.ra Valentina Mezzaroma e della Società AC Siena Spa.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

(350) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BLAZEY SRCZEPAN AUGUSTYN (Calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la Società Calcio Catania Spa, attualmente tesserato per Federazione estera), Società CALCIO CATANIA Spa - (nota n. 6627/300 pf13-14 SP/blp del 13.5.2014).

La Commissione disciplinare nazionale,
vista l'istanza di rinvio presentata dalla difesa dei deferiti;
vista la non opposizione della Procura federale;
rinvia la trattazione del presente procedimento a nuovo ruolo.

(346) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE CARLINO (Presidente della Società SS Ischia Isolaverde Srl), Società SS ISCHIA ISOLAVERDE Srl - (nota n. 6587/656 pf13-14 AM/pp del 13.5.2014).

Il deferimento

Con provvedimento del 13 maggio 2014, il Procuratore federale deferiva a questa Commissione:

1) Il Signor Raffaele Carlino, Presidente della Società SS Ischia Isola Verde Srl, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1 del CGS in relazione al C.U. n. 168/A del 7 maggio 2013, Sistema Licenze Nazionali, requisiti infrastrutturali indicati come criteri “B”, per il mancato adeguamento, entro il 31 dicembre 2013 delle dimensioni e della carenza di attrezzature sufficienti della sala giornalisti e fotografi dello Stadio E. Gazzella, ai criteri infrastrutturali previsti dal predetto Comunicato, così come rilevato dalla Commissione

Impianti Sportivi della Lega Pro in data 16 settembre 2013 e richiesto alla Società SS Ischia Isola Verde Srl in data 3 ottobre 2013 dalla Commissione Criteri Infrastrutturali.

2) La Società SS Ischia Isola Verde Srl a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio Presidente.

Il patteggiamento

All'inizio dell'odierna riunione il Sig. Raffaele Carlino e la Società SS Ischia Isola Verde Srl, tramite il proprio rappresentante, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza.

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Raffaele Carlino e la Società SS Ischia Isola Verde Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Raffaele Carlino, sanzione della inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi dell' art. 23 CGS a giorni 20 (venti); pena base per la Società SS Ischia Isola Verde Srl, sanzione della ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00), diminuita ai sensi dell' art. 23 CGS a € 6.667,00 (€ seimilaseicentosessantasette/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 20 (venti) a carico del Sig. Raffaele Carlino;*
- ammenda di € 6.667,00 (€ seimilaseicentosessantasette/00) a carico della Società SS Ischia Isola Verde Srl.*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

(343) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE FAVASULI (all'epoca dei fatti Consigliere delegato e Legale rappresentante della Società Reggina Calcio Spa), Società REGGINA CALCIO Spa - (nota n. 6547/288 pf13-14 SP/blp del 12.5.2014).

Il deferimento

Con provvedimento del 12 maggio 2014, il Procuratore federale deferiva a questa Commissione:

- Il Signor Pasquale Favasuli, all'epoca dei fatti Consigliere delegato e Legale rappresentante della Società Reggina Calcio Spa, per rispondere della violazione dell'art.

1, comma 1 del CGS in relazione all'art. 8 comma 15 del CGS, per aver dato solo parzialmente corso al lodo reso dal Collegio Arbitrale della Lega Nazionale Professionisti Serie B, nel termine previsto di 30 giorni dalla comunicazione, nell'ambito della procedura arbitrale n. 34/12/B/Calc., non provvedendo al pagamento della somma residuale prevista in favore del calciatore Emiliano Bonazzoli.

- La Società Reggina Calcio Spa, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio Legale rappresentante all'epoca dei fatti.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati, i deferiti hanno presentato una memoria difensiva con la quale hanno contestato gli addebiti sollevati dalla Procura federale.

Il dibattimento

All'odierna riunione sono comparsi i rappresentanti della Procura federale Avv. Salvatore Sciacchitano ed Alessandro Avagliano i quali hanno concluso per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti e irrogazione delle seguenti sanzioni:

per il Signor Pasquale Favasuli ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00);

per la Società Reggina Calcio Spa ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00).

È altresì comparso il legale dei deferiti, il quale si è riportato alla memoria difensiva presentata, ed ha insistito nella richiesta di proscioglimento dei deferiti da ogni addebito.

La decisione

La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Con fax del 30 ottobre 2013 e con raccomandata del 4 novembre 2013, perveniva alla Procura federale un esposto da parte del calciatore Emiliano Bonazzoli, con il quale lo stesso rappresentava che la Società Reggina Calcio Spa, dando solo parziale esecuzione al lodo emesso dal Collegio Arbitrale della Lega Nazionale Professionisti Serie B, reso in data 9 settembre 2013, provvedeva soltanto al pagamento dell'importo di € 50.000,00 (€ cinquantamila/00) quale rata scaduta al 30 giugno 2013, relativa all'accordo della risoluzione del contratto, omettendo di versare al calciatore la residua somma di € 1.900,00 (€ millenovecento/00).

In effetti in data 9 settembre 2013, il Collegio Arbitrale della Lega Nazionale Professionisti Serie B, nell'ambito della procedura recante il n. 34/13/B/Calc., promossa dal calciatore Emiliano Bonazzoli, rendeva il lodo con il quale accoglieva il ricorso del calciatore e condannava la Società Reggina Calcio Spa al pagamento della somma di € 50.000,00 (€ cinquantamila/00), per la rata scaduta al 30 giugno 2013, nonché € 1.900,00 (€ millenovecento/00) a titolo di interessi di mora, ponendo altresì, a carico della Società Reggina Calcio Spa le spese legali liquidate in € 1.000,00 (€ mille/00) oltre accessori come per legge, nonché il costo amministrativo di € 250,00 (€ duecentocinquanta/00) oltre IVA, onorari e competenze dei componenti del Collegio Arbitrale.

La segreteria del Collegio Arbitrale, in data 13 settembre 2013, notificava il lodo arbitrale alla Società Reggina Calcio Spa, mediante inoltro di lettera raccomandata a/r.

La Commissione disciplinare, con riferimento a quanto eccepito dalla difesa del Favasuli, rileva che all'epoca dei fatti il Presidente della Reggina Calcio Spa Signor Pasquale Foti era inibito e pertanto la rappresentanza legale della Società non poteva che essere attribuita al Signor Pasquale Favasuli, così come indicato nel foglio di censimento prodotto dalla Procura federale. Si rileva inoltre che l'omesso pagamento degli interessi,

contrariamente a quanto eccepito dalla Società deferita nella propria memoria difensiva, rientra nella previsione normativa prevista dall'art. 8 comma 15 del Codice di Giustizia Sportiva. La Società Reggina Calcio Spa ha dunque dato solo parzialmente corso al lodo reso dal Collegio Arbitrale della Lega Nazionale Professionisti Serie B, nel termine previsto di 30 giorni dalla comunicazione, nell'ambito della procedura arbitrale 34/12/B/Calc., non avendo provveduto al pagamento della somma residuale dovuta in favore del calciatore Emiliano Bonazzoli.

Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, l'illecito disciplinare posto in essere dalla Reggina Calcio Spa, in merito alla violazione delle disposizioni previste dall'art. 1, comma 1 del CGS, in relazione all'art. 8 comma 15 del CGS, con la conseguente responsabilità del Signor Pasquale Favasuli in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la Società, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS.

In ordine alla determinazione della sanzione da irrogare va tenuto conto della scarsa entità delle somme non tempestivamente versate.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni:

al Signor Pasquale Favasuli l'ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00);

alla Società Reggina Calcio Spa l'ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00).

Il Presidente f.f. della CDN
Avv. Gianfranco Tobia

“”

Pubblicato in Roma il 19 Giugno 2014.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete